



PROVINCIA DI FERMO

Regolamento del Comitato Provinciale di Protezione Civile.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.105 del 23/11/2010

Art. 1
ISTITUZIONE DEL COMITATO

Il Comitato Provinciale di Protezione Civile è istituito presso la Provincia di Fermo, nel quadro della autonomia ordinamentale della Provincia stessa. Esso è l'organismo che partecipa alla organizzazione e alla attuazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi della Legge n. 225/92 e sulla base delle competenze attribuite alla Provincia dagli artt. 19 e 20 del D.Lgs 267/2000, dall'art. 108 lettera b) del D.Lgs 112/1998, dall'art. 12 della L.R. 32/2001, dalla D.G.R. 557/2008.

Art. 2
FINALITÀ

Il Comitato Provinciale di Protezione Civile, di seguito denominato Comitato, ha sede a Fermo presso la Provincia di Fermo sita in viale Trento n. 113. Il Comitato assicura lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la Protezione Civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali, esercita un ruolo di tipo consultivo, propositivo e di coordinamento operativo in caso di situazioni di emergenza ed attuazione degli interventi post emergenziali. A tal fine il Comitato Provinciale formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi per le finalità di cui all'art. 13, comma 1, della Legge n. 225/92.

Art. 3
PRESIDENZA, COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COMITATO

Il Comitato è composto da:

- Presidente della Provincia che lo presiede per tutte le attività di Protezione Civile; in tali situazioni partecipa ai lavori il Prefetto o persona da lui delegata;
- Prefetto che lo presiede per tutte le attività di concorso alla Protezione Civile nelle problematiche riguardanti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o difesa civile, nonché in tutte le altre situazioni in cui la normativa attribuisce al Prefetto specifiche competenze sulle materie riguardanti il *“Piano operativo regionale per interventi in emergenza – eventi senza precursori”* (D.G.R. 557/2008);
- Un rappresentante della Struttura Regionale di Protezione Civile;
- Un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- Un rappresentante dei Sindaci del territorio, nominato dall'ANCI;
- Un rappresentante delle Comunità Montane, nominato dall'UNCCEM;
- Un rappresentante della Centrale Operativa 118;
- Un esperto per ogni rischio che incide sul territorio provinciale:
 - Un rappresentante dell'Ordine dei Geologi;
 - Un rappresentante dell'Ordine degli Architetti;
 - Un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri;
 - Un rappresentante dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
 - Un rappresentante del Collegio dei Geometri;
 - Un rappresentante del Collegio dei Periti Agrari;
 - Un rappresentante dell'ARPAM;
- Un rappresentante delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile;
- Un rappresentante dei Gruppi Comunali di Protezione Civile;

- Un rappresentante dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS);
- Un rappresentante della Croce Rossa Italiana (CRI);
- Un rappresentante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS);
- Un rappresentante dell'Associazione Confraternita di Misericordia.

Per ciascuno dei componenti viene designato un componente supplente.

I componenti sono nominati dal Presidente della Provincia, sentito il Prefetto, su segnalazione dei rispettivi Enti, Organismi Istituzionali, Gruppi ed Associazione dei Volontari.

E' facoltà del Presidente invitare a partecipare ai lavori del Comitato esperti e/o rappresentanti di enti ed istituzioni in qualità di membri aggiuntivi, il cui contributo sia ritenuto necessario per le singole questioni da trattare.

Art. 4

DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio Provinciale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.

Il Presidente della Provincia decade con il termine del mandato e viene sostituito, automaticamente, dal nuovo Presidente eletto, che ne assume immediatamente le funzioni.

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità, anche su richiesta di uno dei suoi componenti.

La riunione in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione è sufficiente un terzo dei componenti effettivi.

Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 5

GRUPPI DI LAVORO

Per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 2, il Comitato può istituire appositi Gruppi di Lavoro ai quali possono essere chiamati a partecipare esperti per argomento e competenza territoriale, dipendenti della Provincia di Fermo e rappresentanti degli Enti, Organismi, Gruppi, Associazioni e Aziende competenti sulle seguenti tipologie di rischio: rischio idrogeologico, rischio sismico, rischio sanitario, rischio industriale ed antropico, rischio incendi boschivi.

Art. 6

INDAGINI E STUDI

I risultati delle indagini e degli studi eventualmente promossi dai Gruppi di lavoro vengono trasmessi al Presidente del Comitato.

Art. 7

FUNZIONI DI SEGRETERIA

Il Dirigente del Servizio Protezione Civile della Provincia assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato e dei Gruppi di lavoro.

Le funzioni di verbalizzante alle riunioni del Comitato e dei Gruppi di lavoro sono svolte da un dipendente provinciale su indicazione del Dirigente del Servizio di Protezione Civile.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

Eventuali oneri di missione dei componenti sono a totale carico delle amministrazioni, enti, istituzioni, organismi, società e aziende di appartenenza.
Sono a carico della Provincia le spese per il funzionamento del Comitato.

Art. 9

NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
Il presente regolamento potrà essere modificato ed integrato in osservanza alle vigenti norme di legge e statutarie.

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione ai sensi delle norme vigenti.